

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO

COMUNE DI GIAVENO



D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000

**"INDIRIZZI REGIONALI PER LA
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA"**

D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001

D.P.G.R. 6/R del 9 novembre 2015

**REGOLAMENTO SPECIALE DISCIPLINANTE
LE MANIFESTAZIONI A CADENZA
ULTRAMENSILE DENOMINATE
FIERA DI PRIMAVERA E
FIERA DI AUTUNNO**

IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertalotto & C.
piazzale Europa - 110044 Pianezza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Bertalotto", is written over the printed name of SOTRECO.

Maggio 2017

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE	3
PARTE I – PREMESSA	3
Articolo 1 – Definizioni.....	3
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	4
Articolo 2 – Istituzione delle Fiere.....	4
Articolo 3 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l’utilizzo di posteggi	4
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L’ESERCIZIO	6
Articolo 4 – Titoli di esercizio	6
Articolo 5 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l’assegnazione dei posteggi.....	6
Articolo 6 – Criterio di priorità per l’assegnazione dei posteggi nel Centro Storico	7
Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a).....	8
Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a).....	9
Articolo 9 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.....	10
Articolo 10 – Bando per l’assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli	10
Articolo 11 – Registro per le autorizzazioni.....	12
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	13
Articolo 12 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sotto forma di manifestazioni ultramensili	13
Articolo 13 – Superficie e dimensione dei posteggi	24
TITOLO II – REGOLAMENTO DI GESTIONE.....	25
PARTE I – PREMESSA	25
Articolo 14 – Disciplina generale	25
PARTE II – GESTIONE OPERATIVA.....	26
Articolo 15 – Orario.....	26
Articolo 16 – Modalità di accesso degli operatori	26
Articolo 17 – Circolazione pedonale e veicolare.....	27

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI.....	28
Articolo 18 – Concessione del posteggio	28
Articolo 19 – Subingresso nel posteggio	28
Articolo 20 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	29
Articolo 21 – Modalità di riassegnazione dei posteggi.....	31
Articolo 22 – Registro degli operatori sui mercati	32
Articolo 23 – Modalità di registrazione.....	32
Articolo 24 – Decadenza della concessione di posteggio	33
Articolo 25 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.....	33
Articolo 26 – Procedimento per la concessione di miglìoria e relativo Registro.....	33
Articolo 27 - Scambio consensuale di posteggio	34
 PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA.....	35
Articolo 28 – Obblighi degli operatori	35
Articolo 29 – Attrezzature di vendita	35
Articolo 30 – Collocamento delle derrate	36
Articolo 31 – Divieti di vendita	36
Articolo 32 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	37
Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti del mercato	37
Articolo 34 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.....	37
Articolo 35 – Furti, danneggiamenti e incendi	37
 PARTE V – ORGANI DI CONTROLLO.....	38
Articolo 36 – Preposti alla Vigilanza	38
Articolo 37 – Delegati o Commissione di Mercato.	38
 PARTE VI – CANONE, TASSE, TRIBUTI E REGIME SANZIONATORIO	39
Articolo 38 – Canone, tasse e tributi comunali	39
Articolo 39 – Sanzioni.....	39
 PARTE VII – NORME FINALI.....	40
Articolo 40 – Norme finali	40

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" e s.m.i. si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, *Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, *Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28*; per "**Intesa**" la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, *Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*; per "**Documento Unitario**" la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 (13/009/CR11/C11) *Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche*; per "**Linee guida**" il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente le "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*" del 03 agosto 2016, e recepite in Piemonte con D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 "*Commercio su area pubblica. Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese "VARA"*"; per "**Regolamento Regionale**" si intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 novembre 2015 n. 6/R; per "**Regolamento**" si intende il presente "*Regolamento Speciale disciplinante le manifestazioni a cadenza ultramensile denominate Fiera di Primavera e Fiera di Autunno*"; per "**autorizzazione di tipo a**") l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni; per "**autorizzazione di tipo b**") l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 2 – Istituzione delle Fiere

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali sono istituite in Giaveno due fiere periodiche denominate "Fiera di Primavera" e "Fiera d'Autunno", da tenersi annualmente rispettivamente il 1° Maggio e la prima domenica di Ottobre.
2. Ai sensi di quanto definito dalla lettera b), comma 3, dell'articolo 3 degli Indirizzi Regionali, le presenti fiere sono mercati, ovvero manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi **cadenza ultramensile**, nelle quali l'offerta assume natura integrata, istituite a tempo indeterminato **con periodicità prefissata**. Tali aree sono occupate in **regime di concessione dodecennale di posteggio**.
3. In concomitanza all'esercizio del commercio su area pubblica mediante occupazione di posteggio, sono previste apposite aree pubbliche destinate agli **espositori**, la cui occupazione temporanea è normata dal **Regolamento di occupazione del suolo pubblico**, approvato con DCC n. 62 del 30/11/1998 e s.m.i., a cui si rimanda. In queste aree è fatto divieto di vendita.
4. I soggetti che intendono partecipare alla Fiera in qualità di **espositori**, nelle aree a essi destinate, presentano domanda, corredata da marca da bollo, utilizzando l'apposito modello. La domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento della Fiera a cui si intende partecipare. A seguito delle domande ricevute, l'ufficio comunale competente provvede ad assegnare il posteggio previsto nell'apposita area (dandone successiva comunicazione ai richiedenti), secondo le seguenti priorità:
 - a. impresa con sede nella Città di Giaveno;
 - b. ordine di arrivo della richiesta.
5. Per l'esatta definizione delle aree di cui ai commi precedenti si rimanda alle allegate planimetrie.
6. Il Comune adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Articolo 3 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi

1. Le aree per l'esercizio del commercio sotto forma di mercato a cadenza ultramensile, che si svolge in occasione delle Fiere di Primavera e di Autunno, sono occupate, in **regime di concessione dodecennale di posteggio**, dagli operatori commerciali in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D.lgs.114/98 e s.m.i.

e dagli imprenditori agricoli, che intendono esercitare la vendita al dettaglio sui posteggi loro riservati sull'area del mercato, a seguito di comunicazione resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e s.m.i..

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.
3. Nel caso in cui la giornata del 1° maggio coincida con il giorno di svolgimento del mercato settimanale del sabato, la Fiera di Primavera è spostata alla domenica immediatamente seguente.
4. Le sospensioni o gli spostamenti di cui ai commi precedenti dovranno essere comunicati preventivamente dal Comune agli operatori del mercato.
5. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere sospesa a seguito di gravi avversità atmosferiche; in questo caso non è previsto il rinvio della manifestazione e non è prevista la restituzione del plateatico, salvo nei casi di preventivo annullamento della manifestazione.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO

Articolo 4 – Titoli di esercizio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicata dalla successiva Parte IV (**autorizzazione di tipo a**).
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle altre fiere (forme mercatali aventi cadenza ultramensile) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. E' ammesso in capo a uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia altresì la concessione dodecennale del posteggio agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita al dettaglio sui posteggi loro riservati sull'area del mercato, a seguito di **comunicazione** resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e s.m.i..
6. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, nello stesso mercato e nello stesso arco temporale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore **fino a un massimo di 6 (sei) concessioni di posteggio**, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, fatte salve le disposizioni transitorie definite dal comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale.

Articolo 5 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile di cui al presente Regolamento, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture

comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa.

3. Il bando, da pubblicare all'Albo Pretorio comunale previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, deve contenere:
 - l'indicazione della Fiera per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza ultramensile cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine, non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, entro la quale l'istanza deve essere inviata al Comune;
 - l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale e dall'articolo successivo.
4. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità previste dallo stesso.
5. Il Responsabile del procedimento esamina le domande e, qualora ne abbia la competenza, rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando.

Articolo 6 – Criterio di priorità per l'assegnazione dei posteggi nel Centro Storico

1. Ai sensi del Regolamento regionale, ricadendo l'area della Fiera prevalentemente all'interno del Centro storico e in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, oltre ai criteri definiti dal Bando comunale, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, definite come di seguito:
 - a. vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici certificati, a km zero, prodotti con marchio De.C.O., prodotti con riconoscimento DOC, DOP o IGP, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione che abbiano ottenuto il riconoscimento PAT;
 - b. automezzi a basso impatto ambientale, di categoria non inferiore a Euro 4 per i veicoli a benzina e non inferiore a Euro 4 per i veicoli a diesel, fino a 35 quintali di peso; di categoria non inferiore a Euro 3 per i veicoli superiori a 35 quintali di peso.
2. Ai fini del calcolo delle priorità, l'operatore si impegna a esercitare l'attività adottando almeno una delle due modalità indicate al comma precedente,

mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo, assunto nei confronti del comune.

3. L'impegno assunto dall'operatore, di cui al comma precedente, deve essere rispettato per tutta la durata dell'utilizzo del posteggio assegnato.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche a cadenza ultramensile, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare la domanda, utilizzando l'apposito modello, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese;**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **settore o settori merceologici;**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.);**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti professionali, nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.;**
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 - altri elementi richiesti dal bando.
3. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i, con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3; il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i..
4. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma autografa e/o digitale.
5. A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.

6. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità di invio da questo stabilite.
7. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e alla tassa raccolta rifiuti (TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
8. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28, comma 2 bis), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i.

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni dall'inizio del procedimento e assicura l'applicazione delle disposizioni della L. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i..
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del procedimento chiude il procedimento, comunica il diniego all'interessato e archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il responsabile sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
4. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del procedimento, inviato tramite PEC, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
5. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
6. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro i termini previsti nell'atto di sospensione del Responsabile del procedimento, pena l'archiviazione della pratica.

7. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 9 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono vendere direttamente al dettaglio nei posteggi a loro riservati i prodotti provenienti per coltura o allevamento in misura prevalente dalle rispettive aziende, previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i..
2. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

Articolo 10 – Bando per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile riservati agli imprenditori agricoli, di cui al presente Regolamento, indice un bando per il rilascio delle relative concessioni.
1. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa.
2. Il bando, da pubblicare all'Albo Pretorio comunale previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, deve contenere:
 - l'indicazione della Fiera per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza ultramensile cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio entro la quale l'istanza deve essere inviata al Comune;
 - l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale e dall'articolo 6 del

presente Regolamento.

3. Nella domanda di concessione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese;**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali** previsti dall'articolo 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i.;
 - **autocertificazione** che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.); tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3);
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 - altri elementi richiesti dal bando.
4. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma autografa e/o digitale.
5. A pena di inammissibilità, alla domanda di concessione va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
6. Le domande di concessione dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità previste dallo stesso.
7. Il Responsabile del procedimento esamina le domande di concessione e, qualora ne abbia la competenza, rilascia la concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando e previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i.
8. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e alla tassa raccolta rifiuti (TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
9. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28, comma 2 bis), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i.

Articolo 11 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., e predispone una apposita forma di registrazione, in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) *le generalità e l'indirizzo di residenza del titolare o del legale rappresentante;*
 - b) *la sede legale dell'impresa;*
 - c) *il tipo di autorizzazione;*
 - d) *il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*
 - e) *il numero del posteggio assegnato all'operatore;*
 - f) *il codice fiscale;*
 - g) *la partita I.V.A.;*
 - h) *la data del rilascio.*
2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime:
 - volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - revoca del titolo autorizzativo;
 - estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - estremi della concessione del posteggio;
 - decadenza dalla concessione di posteggio;
 - cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
 - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
 - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singolo posteggio.
3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 12 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sotto forma di manifestazioni ultramensili

1. Ai sensi del punto 7, capo I, Titolo III, dell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, il comune esercita le funzioni amministrative inerenti alle manifestazioni rientranti nel presente articolo, quali l'istituzione, la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, la suddivisione delle aree e l'assegnazione dei posteggi, il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, decidendo caso per caso se affidare ad altri soggetti secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le sole operazioni relative alla promozione, alla gestione dei parcheggi, alla pulizia delle aree, alla riscossione dei tributi, e altri servizi strumentali.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., il Comune individua le aree di **Piazza Molines, via Maria Ausiliatrice, Piazza Mautino, Piazza San Lorenzo, via Ospedale, via Umberto I, Piazza Papa Giovanni XIII, via Roma, Viale Regina Elena, vicolo Brodolini, Piazza Maritano e via M.T. Marchini, nelle relative estensioni definite nelle allegate planimetrie**, da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche sotto forma di manifestazioni ultramensili, da tenersi con le cadenze sotto riportate.
3. Una specifica zona è riservata agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti sull'area di **Piazza Mautino**, individuata nei posteggi identificati dal numero 1 al numero 22.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, non vengono determinate le merceologie dei posteggi.
5. Le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sotto forma di manifestazioni ultramensili sono definite come segue:

AREA N. 1 - FIERA DI PRIMAVERA – MANIFESTAZIONE ULTRAMENSILE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN DATE PREFISSATE SU AREE PUBBLICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B), D.C.R. 626-3799/00

DENOMINAZIONE:	FIERA DI PRIMAVERA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	I MAGGIO	
CEDENZA:	ultramensile	
ORARIO:	08.30-18.30	
UBICAZIONE:	Area 1.a: piazza Molines, via Maria Ausiliatrice Area 1.b: via Maria Ausiliatrice Area 1.c: piazza San Lorenzo, via Ospedale Area 1.d: via Umberto I Area 1.e: piazza Papa Giovanni XXIII, via Roma Area 1.f: viale Regina Elena, Piazza Maritano, vicolo Brodolini Area 1.g: Via M.T. Marchini Area 1.h: piazza Mautino	
AREA VENDITA:	5.838mq	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita [mq]
<i>Alimentari/non alimentari</i>	172	5.477
<i>Non alimentare (palloncini)</i>	1	9
<i>Produttori</i>	22	352
TOTALE	195	5.838

6. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 1 - FIERA DI PRIMAVERA

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m ²]
AREA 1.a				
1/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
2/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
3/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	9,5*6	57,00
4/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
5/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
6/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
7/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
8/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
9/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*6	45,00
10/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
11/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
12/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	9,5*6	57,00
13/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
14/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*6	45,00
15/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
16/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
17/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
18/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
19/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
20/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
21/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
22/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
23/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
24/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
25/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
26/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
27/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	11*6	66,00
28/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
29/MO-H	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare (riservato a diversamente abili)	3*3	9,00
30/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
31/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
32/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*4,5	33,75
33/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*4,5	33,75
34/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*4,5	24,75
35/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*3,5	19,25
36/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
37/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
38/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6,5*6	39,00
39/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	10,5*6	63,00
40/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
41/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
42/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
1/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*4,5	40,50
2/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	10,5*4,5	47,25
3/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
4/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*4,5	40,50
5/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
6/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
7/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
8/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
9/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
AREA 1.b				
10/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
11/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
12/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
13/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
14/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
15/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*3,5	24,40
16/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	10*3,5	35,00
17/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
18/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
19/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
20/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
21/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
22/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
23/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
24/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
25/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
26/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
27/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*3,5	31,50
28/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
29/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
30/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
31/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
32/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
AREA 1.c				
1/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
2/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
3/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
4/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	7,5*5	37,50
5/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
6/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
7/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
1/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
2/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
3/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
4/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
5/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
1/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
2/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
3/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
AREA 1.d				
1/PAL	Via Umberto I	non alimentare	3*3	9,00
1/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	6,5*4	26,00
2/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
3/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
4/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
AREA 1.e				
1/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8*2	16,00
2/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
3/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
4/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
5/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
6/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
7/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
8/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
9/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
1/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*2	14,00
2/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
3/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
4/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
5/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
6/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
7/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
8/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
9/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
10/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
11/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
12/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
13/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
14/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
15/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
16/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
17/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*2	12,00
18/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	8*2	16,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m ²]
AREA 1.f				
1/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
2/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
3/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
4/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
5/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
6/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
7/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
8/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	14*4,5	63,00
9/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	10*4,5	45,00
10/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	10*6	60,00
1/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
2/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
3/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
4/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
5/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
6/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5*4	20,00
7/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
8/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
9/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
10/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
11/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
12/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
13/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
14/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
15/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
16/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
17/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5,5*4	22,00
18/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5,5*4	22,00
19/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	$[(6+3)/2]*8,5$	38,25
1/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
2/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
3/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
4/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
5/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
6/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
7/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
8/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
9/VB(a)	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	10*4	40,00
9/VB(b)	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	5*3	15,00
AREA 1.g				
1/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
2/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
3/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
4/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
5/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
6/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
7/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
8/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
9/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
10/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
11/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
12/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
13/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
14/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
	AREA 1.h			
1/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
2/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
3/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
4/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
5/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
6/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
7/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
8/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
9/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
10/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
11/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
12/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
13/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
14/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
15/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
16/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
17/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
18/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
19/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
20/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
21/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
22/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00

7. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su area pubblica in forma di manifestazione ultramensile della Fiera di Primavera si rimanda alle planimetrie allegate.

AREA N. 2 - FIERA D'AUTUNNO – MANIFESTAZIONE ULTRAMENSILE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN DATE PREFISSATE SU AREE PUBBLICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B), D.C.R. 626-3799/00

DENOMINAZIONE:	FIERA D'AUTUNNO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	prima domenica di Ottobre	
CEDENZA:	ultramensile	
ORARIO:	08.30-18.30	
UBICAZIONE:	Area 2.a: piazza Molines, via Maria Ausiliatrice Area 2.b: via Maria Ausiliatrice Area 2.c: piazza San Lorenzo, via Ospedale Area 2.d: via Umberto I Area 2.e: piazza Papa Giovanni XXIII, via Roma Area 2.f: viale Regina Elena, Piazza Maritano, vicolo Brodolini Area 2.g: Via M.T. Marchini Area 2.h: piazza Mautino	
AREA VENDITA:	5.838 mq	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita [mq]
<i>Alimentari/non alimentari</i>	172	5.477
<i>Non alimentare (palloncini)</i>	1	9
<i>Produttori</i>	22	352
TOTALE	195	5.838

8. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 2 - FIERA D'AUTUNNO

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
	AREA 2.a			
1/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
2/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
3/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	9,5*6	57,00
4/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
5/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
6/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
7/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
8/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
9/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*6	45,00
10/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
11/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
12/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	9,5*6	57,00
13/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
14/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*6	45,00
15/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
16/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
17/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
18/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
19/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
20/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
21/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
22/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
23/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
24/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
25/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
26/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7*6	42,00
27/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	11*6	66,00
28/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*6	36,00
29/MO-H	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare (riservato a diversamente abili)	3*3	9,00
30/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
31/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
32/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*4,5	33,75
33/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	7,5*4,5	33,75
34/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*4,5	24,75
35/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*3,5	19,25
36/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
37/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
38/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	6,5*6	39,00
39/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	10,5*6	63,00
40/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
41/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
42/MO	Piazza Molines	Alimentare/non alimentare	5,5*6	33,00
1/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*4,5	40,50
2/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	10,5*4,5	47,25
3/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
4/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*4,5	40,50
5/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
6/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*4,5	36,00
7/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
8/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
9/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4,5	31,50
AREA 2.b				
10/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
11/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
12/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
13/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
14/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00
15/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7*3,5	24,40
16/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	10*3,5	35,00
17/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
18/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
19/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
20/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
21/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
22/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
23/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
24/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
25/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
26/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
27/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	9*3,5	31,50
28/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
29/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
30/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
31/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	7,5*3,5	26,25
32/MA	Via Maria Ausiliatrice	Alimentare/non alimentare	8*3,5	28,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
AREA 2.c				
1/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
2/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
3/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
4/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	7,5*5	37,50
5/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
6/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	8*5	40,00
7/SL	Piazza San Lorenzo	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
1/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
2/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
3/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
4/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
5/VO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	7*5	35,00
1/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
2/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
3/CO	Via Ospedale	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
AREA 2.d				
1/PAL	Via Umberto I	non alimentare	3*3	9,00
1/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	6,5*4	26,00
2/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
3/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
4/UM	Via Umberto I	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
AREA 2.e				
1/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8*2	16,00
2/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
3/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
4/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	8,5*5	42,50
5/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	6*5	30,00
6/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
7/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
8/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
9/PG	Piazza Papa Giovanni XXIII	Alimentare/non alimentare	4,5*5,5	24,75
1/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*2	14,00
2/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
3/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
4/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
5/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
6/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
7/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
8/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
9/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
10/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
11/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
12/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	9*3	27,00
13/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*3	21,00
14/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
15/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
16/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
17/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	6*2	12,00
18/RO	Via Roma	Alimentare/non alimentare	8*2	16,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m ²]
AREA 2.f				
1/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	8*6	48,00
2/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
3/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
4/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
5/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
6/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
7/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	9,50*6	57,00
8/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	14*4,5	63,00
9/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	10*4,5	45,00
10/RE	Viale Regina Elena	Alimentare/non alimentare	10*6	60,00
1/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
2/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
3/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
4/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7*4	28,00
5/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
6/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5*4	20,00
7/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
8/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
9/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
10/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
11/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
12/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
13/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
14/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	7,5*4	30,00
15/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
16/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
17/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5,5*4	22,00
18/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	5,5*4	22,00
19/PM	Piazza Maritano	Alimentare/non alimentare	$[(6+3)/2]*8,5$	38,25
1/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
2/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
3/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
4/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
5/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
6/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*3	24,00
7/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
8/VB	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	8*4	32,00
9/VB(a)	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	10*4	40,00
9/VB(b)	Vicolo Brodolini	Alimentare/non alimentare	5*3	15,00
AREA 2.g				
1/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
2/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
3/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
4/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
5/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*3	18,00
6/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
7/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
8/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
9/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
10/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
11/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
12/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
13/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00
14/MTM	Via M.T. Marchini	Alimentare/non alimentare	6*4	24,00

Numero posteggio	Localizzazione	Merceologia	Dimensioni [m]	Superficie [m²]
	AREA 2.h			
1/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
2/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
3/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
4/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
5/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
6/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
7/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
8/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
9/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
10/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
11/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
12/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
13/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
14/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
15/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
16/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
17/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
18/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
19/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
20/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
21/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00
22/MU	Piazza Mautino	Produttori agricoli	4*4	16,00

9. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su area pubblica in forma di manifestazione ultramensile della Fiera d'Autunno si rimanda alle planimetrie allegate.

Articolo 13 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'auto-banco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse, ove consentito.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove concessioni.

TITOLO II – REGOLAMENTO DI GESTIONE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 14 – Disciplina generale

1. Tutti coloro che accedono ai mercati a cadenza ultramensile delle Fiere di Primavera e d'Autunno sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque da altro operatore comunale specificatamente delegato dal Sindaco e incaricato alla vigilanza.

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA

Articolo 15 – Orario

1. L'orario di vendita della Fiera di Primavera e della Fiera d'Autunno viene stabilito secondo le seguenti modalità:
 - Ingresso degli operatori sull'area di mercato dalle ore 5.30;
 - Inizio delle vendite al consumatore dalle ore 8.30;
 - Termine dell'ingresso degli operatori sull'area di mercato ore 7.30;
 - Inizio operazioni di spunta ore 8.15;
 - Chiusura delle vendite ai consumatori entro le ore 18.30;
 - Termine massimo di occupazione del posteggio da parte dell'operatore ore 19.30.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico tre ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombrato di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro un'ora prima dell'inizio della vendita, salvo comunicazione da parte dell'operatore, il quale trovandosi nell'impossibilità di raggiungere in orario il proprio posteggio, dovrà avvisare immediatamente il Comando di Polizia Municipale, il quale avrà cura di comunicare, agli agenti preposti al controllo dell'area, il ritardo, che comunque non dovrà protrarsi oltre le ore 8.00, pena la registrazione dell'assenza. In quest'ultimo caso lo stesso posteggio verrà assegnato come libero.
3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato fino all'orario di chiusura delle vendite, pena il conteggio dell'assenza. Si può derogare dall'orario di permanenza nei casi di comprovata e assoluta necessità.
4. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 16 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, all'interno dei limiti dello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 17 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 5.30 alle ore 19.30, per il giorno di svolgimento dei mercati a cadenza ultramensile di cui al presente Regolamento, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, a eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 18 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati a cadenza ultramensile di cui al presente Regolamento agli operatori commerciali è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito delle risultanze delle procedure di bando; il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati agli imprenditori agricoli è effettuata a seguito di comunicazione resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e a seguito delle risultanze delle procedure di bando.
2. La concessione del posteggio ha una durata di **dodici anni**.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con il ramo di azienda e il relativo titolo di presupposto per l'esercizio dell'attività. La concessione mantiene validità per il restante periodo temporale.

Articolo 19 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento dell'autorizzazione di tipo a) e della concessione di posteggio al subentrante per il restante periodo di validità temporale.
2. La comunicazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La comunicazione da inviare al SUAP deve contenere la autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i., nonché la sussistenza delle condizioni in merito alla regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro Imprese, così come definito dalla L.R. 28/1999 e s.m.i; alla comunicazione devono essere allegati l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di sub ingresso (atto notarile o scrittura privata), diritti di istruttoria come da delibera del Consiglio Comunale.
3. La comunicazione di cui sopra costituisce condizione indispensabile per il legittimo svolgimento dell'attività. Il subentrante una volta effettuata la comunicazione potrà esercitare l'attività, purché in possesso della copia della ricevuta del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente.
4. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo al momento della segnalazione, salvo in caso di *mortis causa*, così come specificato al seguente comma 6.
5. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e in caso di presenza, in capo

allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale nei confronti del Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.

6. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purché possieda i requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i.. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del *de cuius* non producono gli effetti di cui al successivo articolo 24 ai fini della decadenza del posteggio.
7. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.
8. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario; non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
9. A seguito dello scioglimento, anche anticipato, del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica al Comune la reintestazione del titolo.
10. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare segnalazione di reintestazione prima di procedere a un eventuale successivo affitto di azienda.
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente a uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
12. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 2556 del Codice Civile e s.m.i..

Articolo 20 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 15, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 15, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali e agli imprenditori agricoli (nei posteggi loro riservati) frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

1. Per gli operatori commerciali, per l'assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente si applicano i criteri fissati dall'articolo 9, commi 1 e 2 del Regolamento Regionale, ossia:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, cumulata con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - b) a parità di presenze, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili è effettuata il giorno di svolgimento del mercato a cadenza ultramensile, direttamente sull'area mercatale, con inizio dalle ore 8.15, a coloro che provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche ed esibiscano documentazione in corso di validità attestante le priorità di cui al precedente comma 5, lettera b).
3. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
4. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente (registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta), che predispone apposita graduatoria.
5. La rilevazione delle presenze nelle fiere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
6. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato a cadenza ultramensile o in altre aree di mercato per lo stesso giorno, con la medesima autorizzazione amministrativa.
7. Qualora titolare di più autorizzazioni esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
8. Non è consentito a una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale, fino a un massimo di 6 posteggi complessivi (tre alimentari e tre extralimentari). In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta e occupare il posteggio assegnato in concessione dodecennale.
10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri in spunta entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 17; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo

oppure cederlo ad altro esercente.

11. Gli operatori partecipanti all'assegnazione giornaliera devono essere muniti di merci per il normale svolgimento dell'attività, di idonee attrezzature per la vendita e avranno diritto ad avere registrata la presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. I posteggi riservati agli imprenditori agricoltori, non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati esclusivamente agli imprenditori agricoli, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), del Regolamento Regionale, nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato; le modalità di assegnazione sono analoghe a quelle previste nei commi precedenti per gli operatori commerciali e gli imprenditori devono essere provvisti della documentazione necessaria per il calcolo delle priorità.
14. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica; altresì non è consentito agli operatori commerciali occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli imprenditori agricoli.
15. Qualora alcuni posti assegnati in concessione dodecennale non risultino agibili per ragioni contingenti, agli operatori commerciali concessionari per il medesimo giorno di tale posto inagibile verrà assegnato, in via prioritaria, un posto eventualmente libero, in un'altra area idonea.

Articolo 21 – Modalità di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati a esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio originaria o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate e ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 22 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascun mercato a cadenza ultramensile, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita (se ricorre la fattispecie);
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica o della comunicazione per la vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le **presenze** degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 23 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 24 del presente Regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 15, commi 1 e 2.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per più di un terzo del tempo di validità della concessione, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98 e s.m.i., saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività

può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Articolo 24 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 36 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 22.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a un terzo del tempo di validità della concessione, conteggiate ai sensi del precedente articolo, l'Ufficio Attività Produttive provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 25 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 26 – Procedimento per la concessione di miglioria e relativo Registro

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi, nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) con le relative concessioni e il bando successivo.
2. Il Responsabile del Servizio definisce con apposita determina i termini massimi entro cui la domanda può essere presentata, prima dell'espletamento delle procedure di indizione del bando successivo.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, sempre che il posteggio richiesto in miglioria ab-

- bia caratteristiche compatibili con il settore merceologico, le dimensioni e i servizi del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
4. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.
 5. In nessun caso le superfici dei posteggi risultanti liberi potranno essere variate.
 6. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a. Data di presentazione tramite pec (posta elettronica certificata) della domanda e relativa iscrizione dell'apposito Registro;
 - b. Maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione, qualora la prima non sia disponibile;
 - c. A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), maggiore anzianità della data di iscrizione al registro delle imprese (R.E.A.), riferita all'impresa richiedente la miglioria.
 7. Il Responsabile del Servizio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.
 8. Il procedimento per la definizione delle miglorie di cui al presente articolo si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
 9. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è confermata con provvedimento del Responsabile del Servizio, che sarà allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo manterrà la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
 10. E' istituito presso l'Ufficio Attività Produttive, per ciascun mercato, il Registro delle Miglorie.
 11. I posteggi non accettati in miglioria, entro il termine fissato, saranno assegnati a norma degli articoli 5, 7 e 8 per gli operatori commerciali e articolo 9 e 10 per gli imprenditori agricoli.

Articolo 27 - Scambio consensuale di posteggio

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco di temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale di posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastano con l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 28 – Obblighi degli operatori

1. Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 29 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la verticale del limite di allineamento del posteggio e devono risultare a una altezza di almeno m. 2 sui passaggi utilizzati dai consumatori, al fine di evitare incidenti.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il

tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 30 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a m. 0,70 dal suolo, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti nella zona loro destinata.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m.1.40 dal suolo.

Articolo 31 – Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi e attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e i regolamenti comunitari in materia così come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 e i regolamenti comunitari in materia.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
7. E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
8. È consentita la vendita di strumenti da punta e taglio, così come definito dall'art. 37 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), del relativo e Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/1998 e s.m.i..
9. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi alle prescrizioni contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 – Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Articolo 32 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio a esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 34 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 35 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti, incendi e altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.

PARTE V – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 36 – Preposti alla Vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale e il personale comunale addetto al mercato, nonché gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 37 – Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni mercato a cadenza ultramensile, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso possono eleggere una Commissione, formata da propri rappresentanti, scelti a maggioranza dei due terzi o, in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.
2. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato a cadenza ultramensile e per la corretta applicazione del presente Regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

PARTE VI – CANONE, TASSE, TRIBUTI E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 38 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni aventi validità dodecennale sono assoggettate (salvo diversa, motivata decisione della Giunta Comunale a carattere generale) al pagamento annuale del canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi e a ogni altro tributo secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario. Qualora esso non sia presente, verrà redatta in triplice copia attestazione della presenza da parte degli agenti preposti alla vigilanza dell'area di mercato, da consegnare rispettivamente all'operatore e all'incaricato il quale provvederà alla successiva riscossione.
3. Il Comune, per ragioni di interesse pubblico finalizzate a incrementare le attività del commercio ambulante e promuovere lo sviluppo nell'ambito del territorio, può prevedere la stipula di apposite convenzioni che determinano agevolazioni in merito al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 39 – Sanzioni

1. Trovano applicazione i divieti e le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 114/98.
2. Per le violazioni non previste dalle predette norme si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i

PARTE VII – NORME FINALI

Articolo 40 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. I riferimenti alle disposizioni normative di rango superiore contenuti nel presente regolamento devono considerarsi di natura dinamica e, pertanto, qualora sopravvengano variazioni alle leggi o norme citate, questi dovranno considerarsi automaticamente aggiornati ai nuovi disposti normativi.